

**Gestione degli adempimenti connessi alla fase intermedia connessa
al periodo intercorrente fra l'approvazione del piano dal C.C.
e l'approvazione da parte del Ministero dell'Interno e della Corte dei Conti
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRPF) ex art. 243-quater
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 TUEL dell'Ente**

ACCORDO (art. 15 L. 241/90)

TRA

il Comune di PINAROLO PO

nella persona del Sindaco legale rappresentante

E

LEGA DEI COMUNI

in persona del suo Presidente l.r.

PREMESSE

Vista la deliberazione della **Corte dei conti-Sezione delle Autonomie n. 5/2018** con la quale sono state approvate le linee guida per l'esame e la redazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale che impongono, quale presupposto necessario per accedere alla procedura in esame, l'approvazione, nei termini di legge, del rendiconto della gestione e del bilancio di previsione.

Visto l'art. 243-bis, c. 6, TUEL, il quale si dispone che "*il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate*" e deve comunque contenere:

- le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, accertate dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'individuazione, con relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci di previsione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Vista la deliberazione del C.C. n. 18 del 3/11/2020 con cui è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2020/2039 dal Comune;

Considerato che alla data attuale non è ancora pervenuta l'approvazione del piano da parte del Ministero dell'Interno e della Corte dei Conti;

Visto l'art. 15 della l. 241/1990 e ss. mm., in cui si stabilisce che "...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

Visto l'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 175/2016 che ha ricompreso, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti" e, quindi, anche LEGA COMUNI PAVIA – quale associazione di enti locali - rientra fra le amministrazioni aggiudicatrici ai

sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 50/2016, secondo quanto recentemente affermato da Anac con deliberazione 18 gennaio 2017, n. 21;

Considerato che LEGA COMUNI PAVIA persegue, negli ambiti sopra richiamati, obiettivi comuni di interesse pubblico e che si possono realizzare con una cooperazione finalizzata a realizzare un'azione di sistema che garantisca le capacità di reazione degli Enti alle situazioni di difficoltà finanziaria in coordinamento con la Corte dei Conti e il Ministero dell'Interno;

VALUTATO che

- il Comune di Pinerolo Po ha manifestato la volontà di essere supportata nella fase intermedia fino all'approvazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- lo scopo della procedura di riequilibrio pluriennale non è concorsuale e prevede l'integrale copertura del debito pregresso carico delle finanze dell'ente locale, senza nessuna separazione del bilancio e ciò impone di gestire, nelle more dell'approvazione del piano stesso, tutti gli adempimenti contabili previsti dall'ordinamento contabile in coerenza però con il piano;
- il Comune non è in possesso delle necessarie professionalità interne

DATO ATTO che

- il Comune di Pinerolo Po è associato LEGA COMUNI PAVIA;
- LEGA COMUNI PAVIA, come definito nello Statuto dell'Associazione:
 - ✓ costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale;
 - ✓ rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione;
 - ✓ ne promuove lo sviluppo e la crescita;
 - ✓ direttamente, o mediante proprie tecnostutture, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni Singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;
- LEGA COMUNI PAVIA, referente istituzionale dei Comuni, assicura un'azione di servizio e di supporto diretto alle realtà locali che rappresenta, individua, promuove e realizza interventi a supporto delle politiche regionali di innovazione dei processi amministrativi tra Enti Locali e Amministrazioni Centrali e Regionali;
- LEGA COMUNI PAVIA, come da statuto, costituisce associazione autonoma dei Comuni aderenti;
- LEGA COMUNI PAVIA rappresenta gli Enti associati nei rapporti con la Regione e promuove in modo diretto, in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l'Unione Europea e loro Enti e Organi operativi, anche attraverso società partecipate e compartecipate, attività, tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati;
- LEGA COMUNI PAVIA svolge, tutti i compiti indicati dallo statuto stesso, tra i quali attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti degli Enti associati, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni nonché il compimento di ogni altra operazione, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al perseguimento dei suddetti scopi;

CONSIDERATO inoltre che

appare opportuno sviluppare una collaborazione tra l'Ente sottoscrittore del presente atto affinché si possa raggiungere in modo ottimale alcuni dei propri obiettivi istituzionali, obiettivi che si sostanziano in particolare in quanto rappresentato nell'allegato tecnico parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

TRA LE SUDETTE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la gestione degli adempimenti riferiti alla programmazione finanziaria dell'Ente nella fase temporale che intercorre fra l'approvazione del piano di riequilibrio, da parte dell'Ente, e la validazione, da parte del Ministero dell'Interno e della Corte dei Conti, del piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Pinerolo Po.

L'attività si articola nelle seguenti fasi di assistenza tecnica:

- a) nella redazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- b) nella predisposizione del rendiconto 2021;
- c) nella realizzazione del controllo di gestione al 31/7/2022;
- d) nella progettazione del DUP 2023/2025 e del Bilancio 2023/2025;
- e) nella predisposizione del rendiconto 2022.

2. Impegni delle parti contraenti

2.1 Impegni di LEGA COMUNI PAVIA

LEGA COMUNI PAVIA assume l'impegno di svolgere, anche attraverso le proprie strutture tecnico-operative e consulenti, le attività di cui ai punti 1.a, 1.b, 1.c e 1.d garantendo:

- b) l'utilizzo di metodologie specificatamente dedicate a coadiuvare le procedure di redazione dei documenti contabili in coerenza con il piano di riequilibrio;
- c) il raggiungimento di obiettivi prefissati in un tempo determinato, con riferimento a precisi indicatori di risultato definiti all'inizio degli interventi;
- d) il coinvolgimento di esperti di comprovata esperienza;
- e) la fornitura di un'assistenza tecnico-giuridica costante, in ogni fase prevista;
- f) l'istituzione di momenti periodici di confronto degli stati di avanzamento;
- g) il coinvolgimento di tutti gli attori designati dall'amministrazione comunale.

2.2 Impegni del Comune di Pinerolo Po

- ✓ L'Ente sottoscrittore del presente atto s'impegna a garantire a LEGA COMUNI PAVIA tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di cui ai punti 1.a, 1.b, 1.c e 1.d e la piena collaborazione di tutte le proprie strutture interessate.
- ✓ L'ENTE si impegna, altresì, a svolgere le attività di cui al precedente punto 1.d ed in particolare a garantire la massima diffusione dei risultati conseguiti e la messa a disposizione dall'Ente a LEGA COMUNI PAVIA per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, in premessa specificati.
- ✓ Tenuto conto delle competenze professionali e specifiche messe a disposizione da LEGA COMUNI PAVIA e del conseguente differente apporto di risorse, l'Ente si impegna inoltre a corrispondere a LEGA COMUNI PAVIA la somma di cui al successivo art. 4.

3. Durata

- ✓ La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino all'approvazione da parte del consiglio comunale della deliberazione di approvazione del DUP 2023/2025 e del Bilancio 2023/2025.
- ✓ Eventuali sviluppi del progetto verranno definiti con successivi accordi ex art.15 della L.241/90.

4. Rapporti finanziari

- ✓ Ai sensi del precedente art. 2.2, il Comune sottoscrittore del presente atto corrisponde a LEGA COMUNI PAVIA la somma di Euro 20.000,00, oltre IVA se prevista.
- ✓ Tali somme saranno corrisposte a LEGA COMUNI PAVIA secondo le scadenze e con le modalità definite nel Piano Operativo di cui al successivo art. 6.

5. **Responsabili e referenti**

- ✓ LEGA COMUNI PAVIA nominerà entro dieci giorni dalla firma della presente Convenzione il responsabile e il referente operativo della realizzazione dei servizi e delle attività di cui alla stessa Convenzione, i quali sono tenuti ad assicurare una collaborazione efficiente e efficace con gli Uffici, competenti in materia, dei Comuni coinvolti.

6. **Piano operativo**

- ✓ Le Parti concordano, entro quindici giorni a partire dalla firma della presente Convenzione, un Piano operativo delle scadenze dove sono indicati, in attuazione della presente, azioni, prodotti e tempi di realizzazione.
- ✓ Il Piano operativo è verificato ogni mese, a partire dalla sua definizione. Qualora, in corso d'opera e per qualsivoglia motivo, si rendessero necessarie modifiche di detto Piano, queste devono essere concordate tra le Parti e approvate per iscritto, verificandone la compatibilità con la presente Convenzione.

7. **Rapporti con il personale**

- ✓ Ciascuna Parte della presente Convenzione ritiene escluse le altre da ogni responsabilità in caso di infortuni del proprio personale impiegato per l'effettuazione dell'attività di rispettiva competenza.

8. **Dati**

- ✓ Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma, in rapporto e nell'ambito dell'attività connessa alla presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima.
- ✓ Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dagli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

9. **Controversie**

- ✓ Le parti contraenti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nella presente convenzione, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.
- ✓ In ogni modo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente esclusivo è quello di Milano.

10. **Registrazione**

- ✓ La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.1 lettera b della Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 N.131.
- ✓ La presente Convenzione firmata digitalmente (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e D.L. n. 82/2005 e s.m.i.), è conservata in conformità nel rispetto della normativa vigente in materia presso la sede del Comune di Pinerolo Po.

_____, _____
Per il Comune di PINAROLO PO
IL VICE SINDACO
(Matteo Trespidi)

Per LEGA DEI COMUNI
IL PRESIDENTE
(Piergiovanni Barone)

La procedura

La procedura relativa agli enti locali deficitari è contenuta nel Capo I del Titolo VIII del Tuel, che considera tali gli enti qualora presentino "gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari" (art. 242, comma 1).

Tali enti, ai sensi dell'art. 243, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della "Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali" nonché in materia di copertura del costo di alcuni servizi (servizi a domanda individuale; acquedotto; smaltimento dei rifiuti solidi urbani).

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è disciplinata all'art. 243-bis, che impegna gli enti a ricorrere con apposita deliberazione consiliare, da trasmettere alla sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'Interno. Entro novanta giorni il Consiglio delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

Il piano contiene: le misure correttive, la ricognizione dei fattori di squilibrio rilevati, l'individuazione delle misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, l'indicazione per ciascun anno della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Al fine di assicurare il graduale riequilibrio finanziario, l'ente: può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita; è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi e di dotazioni organiche; è tenuto ad assicurare la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti e del servizio acquedotto; è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui nonché una rigorosa revisione della spesa. Ulteriori e più gravosi impegni sono previsti nel caso in cui l'ente acceda al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, con cui lo Stato eroga le anticipazioni.

L'art. 243-quater dispone che il piano di riequilibrio venga trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che entro sessanta giorni svolge la necessaria istruttoria "anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti", all'esito della quale delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

Le linee guida

La disciplina del riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali è stata oggetto di successivi interventi normativi che hanno inciso sia sul profilo procedimentale che sugli aspetti sostanziali. In particolare vi è stata da un lato l'introduzione di un nuovo sistema contabile e di una diversa modulazione degli obiettivi di finanza pubblica, dall'altro le modifiche specifiche che in più occasioni hanno rivisto aspetti di dettaglio della procedura.

Questo ha condotto la sezione delle autonomie a rielaborare le linee guida ed i criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, emanate con la deliberazione n. 16/2012, integrata dalle delibere nn. 11/2013 e 8/2015.

Da qui la delibera 10 aprile 2018, n. 5, pubblicata in Gazzetta, che approva i documenti riguardanti le linee guida e il relativo schema istruttorio per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

La sezione delle autonomie inizia il suo ragionare dalla considerazione che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è uno strumento straordinario volto a prevenire il dissesto, in quanto favorisce

l'emersione di disavanzi occulti offrendo agli amministratori un utile strumento di auto-risanamento volto a scongiurare la più grave situazione di dissesto finanziario. In tal modo, afferma, la gestione della crisi resta affidata agli organi ordinari dell'ente e le iniziative di riequilibrio vengono sottoposte alla costante vigilanza delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

La procedura di riequilibrio finanziario ha come presupposto l'impossibilità per l'ente di ripristinare l'equilibrio di bilancio e dare copertura credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale alla situazione debitoria complessiva fuori bilancio attraverso gli strumenti ordinariamente previsti dagli artt. 188, 193 e 194 del Tuel.

Oggetto del piano è il disavanzo sostanzialmente determinato e previamente formalizzato, tramite una sistematica attività di ricognizione di passività e debiti fuori bilancio da riconoscere e la revisione straordinaria dei residui. Parallelamente, deve essere effettuata una altrettanto sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte col sistema creditizio e della relativa sostenibilità attuale e nella prospettiva temporale del piano di riequilibrio.

La valutazione di congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici e al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, gestione e rendicontazione.

Il giudizio verte sulla congruità dei mezzi, in termini di veridicità, attendibilità delle previsioni e sostenibilità finanziaria del riequilibrio in base alle previsioni ritenute veritiere e attendibili. Particolare serietà deve essere riconosciuta alle prospettive di recupero, con specifica attenzione ai debiti fuori bilancio, sui quali la sezione delle autonomie suggerisce specifici focus istruttori di cui dare evidenza formale.

Altro versante centrale del piano di riequilibrio è la necessaria coerenza con le misure di razionalizzazione delle società partecipate, con i contratti di servizio e gli impegni assunti dall'ente nei confronti degli organismi partecipati in qualità di socio, committente, finanziatore, garante e ad ogni altro titolo.

Le verifiche di attendibilità e congruità delle misure di risanamento previste dal piano di riequilibrio devono tenere conto delle ipotesi di modulabilità del piano in quattro, dieci, quindici e venti anni. La sezione vira la preferenza verso quello di durata quadriennale, in considerazione della contiguità che detta modulazione temporale presenta con la misura ordinaria di rientro dal disavanzo ex art. 188 del Tuel.

A tal fine va verificata la sussistenza di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto, non limitandosi al risconto del peso delle passività ma ponderando se da tale rapporto discenda l'insostenibilità di un piano di rientro ex art. 188 che consente il ripiano del disavanzo anche entro la durata della consiliatura.

Il ricorso a piani ultradecennali deve invece fondarsi su parametri di stima più complessi in quanto le previsioni che superano i cinque anni, sia sul versante della spesa che dell'entrata, sono inevitabilmente soggette all'influenza di innumerevoli variabili endogene ed esogene.

Le procedure

La parte conclusiva delle linee guida si concentra sulle fasi in cui è scandita la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. L'avvio comporta la sospensione delle azioni esecutive, determinando una compressione dei diritti dei terzi creditori, per cui è necessario che si assegnino all'ente precisi termini per gli adempimenti.

Per l'adozione del piano di riequilibrio è previsto un termine perentorio di 90 giorni a partire dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura, decorsi i quali trova applicazione l'art. 243-quater, comma 7.

Particolare attenzione dovrà essere posta anche all'osservanza dei termini per l'espletamento dell'istruttoria di competenza della Commissione, in quanto lo stretto margine previsto è diretta conseguenza della necessità che la valutazione del piano sia quanto più possibile vicina al momento di adozione dello stesso.

E' inoltre necessaria una valutazione dinamica dei profili contabili che sostengono il piano, nel senso che, nelle more delle valutazioni istruttorie della Commissione e della decisione della sezione regionale, possono intervenire variazioni idonee a determinare un miglioramento, o un peggioramento, della stessa e, quindi, un adattamento del percorso di riequilibrio.

Suggerisce la sezione delle autonomie, oltre al costante rispetto delle previsioni normative, l'accertamento attento e scrupoloso delle coperture del fondo pluriennale vincolato di spesa nonché la meticolosa verifica di congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità. Reputa inoltre necessario accantonare un "congruo" fondo per passività potenziali nonché per "rischi spese legali" da effettuarsi, quest'ultimo, sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti ed il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

L'allegato

Le linee guida recano in allegato lo "Schema istruttorio", destinato alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ex art. 155 del Tuel e che costituiscono supporto alle funzioni esercitate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Il documento si apre con una sezione preliminare, che contiene informazioni di natura generale relative agli adempimenti propedeutici, alle tempistiche e alla durata del piano di riequilibrio. La prima sezione descrive i fattori e le cause dello squilibrio, con riferimento ai seguenti istituti: saldo di finanza pubblica, andamenti di cassa, analisi sugli equilibri di parte corrente e parte capitale, risultato di amministrazione e quello di gestione, capacità di riscossione nel triennio precedente, analisi dei residui, debiti fuori bilancio, modalità di gestione dei servizi per conto terzi, indebitamento, tributi locali, spese di personale, organismi partecipati, spese per gli organi politici.

La seconda sezione tratta del risanamento e illustra le misure di riequilibrio economico-finanziario, il ripiano del disavanzo di amministrazione, quello dei debiti fuori bilancio, la revisione dei residui, i debiti di funzionamento, i tributi locali, la copertura dei servizi a domanda individuale, l'incremento delle entrate correnti, la revisione della spesa, la dimostrazione dell'equilibrio finale.